

La libertà di informazione

15 Attività giornalistiche e mezzi di informazione

Continuano a pervenire numerosi quesiti, segnalazioni e reclami in ordine alle problematiche relative al trattamento di dati personali effettuato nell'esercizio dell'attività giornalistica. Parallelamente è cresciuta, nei confronti di tali temi, l'attenzione degli operatori dell'informazione, che hanno interpellato il Garante chiedendo chiarimenti sul corretto utilizzo delle informazioni, nel quadro delle vigenti norme in materia di protezione dei dati personali e del codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica (*Prov. 29 luglio 1998, in Gazzetta Ufficiale 3 agosto 1998, n. 179*).

Nel corso dell'anno è stato avviato un nuovo confronto tra il Garante ed il Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti. In tale contesto, si è costituito un gruppo di lavoro comune incaricato, tra l'altro, di elaborare documenti utili a fornire un concreto contributo al lavoro di chi opera nel mondo dell'informazione e ad esaminare alcuni aspetti applicativi del d.lg. n. 196/2003. Sulla base dei primi spunti di riflessione pervenuti dall'ordine, il Garante ha fornito da ultimo un quadro di approfondite indicazioni circa la liceità e la correttezza della raccolta e diffusione di specifiche fonti di informazione.

Allo scopo di dare un utile riscontro a tale accresciuta attenzione, il Garante ha poi pubblicato una raccolta dei più significativi provvedimenti adottati dall'Autorità in materia di giornalismo e tutela dei dati personali. Il volume, curato da Mauro Paissan, componente del collegio, è stato presentato a Roma il 6 novembre 2003 alla presenza del Presidente della Camera e di diversi esponenti del mondo politico e dell'informazione. La raccolta –organizzata per macroargomenti (tutela dei minori, rapporti tra cronaca e giustizia, uso dei dati relativi a personaggi pubblici, trasparenza delle fonti pubbliche, tutela dei dati relativi alla salute ed alla sfera sessuale, uso di fotografie)– è preceduta da un quadro di sintesi delle disposizioni del codice di deontologia dei giornalisti e da una generale riflessione del curatore dell'opera sulle principali problematiche che emergono nella delicata opera di bilanciamento tra tutela della persona e libertà di manifestazione del pensiero (cfr. pure *infra*).

15.1. Tutela dei minori

Il Garante è nuovamente intervenuto a tutela dei diritti dei minori coinvolti in fatti di cronaca, vietando, tra l'altro, con un provvedimento d'urgenza diretto a diversi editori e direttori di quotidiani, nazionali e locali, l'ulteriore diffusione di informazioni relative a due bambini vittime di atti di violenza. Nel caso di specie, pur non essendo stata resa apertamente nota l'identità dei minori e dei genitori, sono state diffuse varie informazioni (tra cui anche la foto segnaletica dell'adulto ritenuto responsabile di dette violenze) giudicate, oltre che eccedenti e non indispensabili a rappresentare la vicenda, tali da rendere comunque immediatamente riconoscibili i minori all'interno della cerchia familiare, degli amici e dei conoscenti. In questo modo risultavano violate le garanzie normative, nazionali e internazionali (art. 13

della Convenzione sui diritti del fanciullo; art. 734-*bis* c.p.; art. 13 d.P.R. 22 settembre 1988 n. 448; art. 7 codice deontologico; Carta di Treviso) poste a tutela della sfera privata dei minori, riaffermate ed ampliate anche dal Codice (artt. 50 e 52).

La vicenda presenta sviluppi ancora in fase di svolgimento, come dimostrano, ad esempio, le note con le quali il direttore di una delle testate oggetto di divieto, si è poi attivato per prevenire analoghe infrazioni, mentre un consiglio dell'ordine locale ha chiesto al Garante di fornire i nomi dei giornalisti autori degli articoli pubblicati ai fini della loro convocazione.

15.2. Foto segnaletiche e cronache giudiziarie

L'Autorità è intervenuta in maniera incisiva nei confronti della prassi diffusa presso organi di informazione di pubblicare fotografie di persone arrestate o indagate.

È stata più volte riscontrata la violazione degli specifici divieti, riaffermati anche dal codice deontologico per l'attività giornalistica, a tutela delle persone coinvolte nei fatti oggetto della notizia. Il Garante ha osservato che, fermo restando il divieto di pubblicare immagini di persone con ferri o manette ai polsi, ovvero sottoposte ad altri mezzi di coercizione fisica, senza il consenso dell'interessato, la diffusione di fotografie di individui in stato di detenzione è ammessa solo per comprovati fini di giustizia e di polizia e in ogni caso nel rispetto della dignità personale (*Prov. 19 marzo 2003*). Limitatamente ad una delle testate interessate dal divieto, il provvedimento è stato caducato con decreto del 26 giugno 2003 del Tribunale di Milano, dinanzi al quale era stata proposta la relativa impugnazione. Il tribunale, pur ritenendo in punto di fatto non interamente comprovata la constatazione dell'Autorità (provenienza delle immagini da foto "segnaletiche" oppure da documenti di identità) e quindi accogliendo il ricorso, ha comunque confermato il principio di diritto affermato dal Garante, in base al quale, come si è detto, la diffusione di fotografie riguardanti persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale è ammessa, in mancanza del consenso delle persone ritratte, per il perseguimento di esclusive finalità di giustizia e di polizia e nel rispetto della disposizione del codice deontologico sull'attività giornalistica (art. 8) che vieta le riprese in stato di detenzione.

Tale principio è stato ribadito di recente con riguardo alla diffusione di foto "segnaletiche" di alcune persone coinvolte in un'indagine su stupefacenti e prostituzione avviata dalla magistratura romana (*Prov. 26 novembre 2003*). In questo caso l'Autorità, rilevando l'assenza dei presupposti di legge, ha vietato l'utilizzazione delle foto "segnaletiche" ed ha segnalato al Capo della polizia le illiciteità rilevate. Ha inoltre provveduto a richiedere informazioni agli uffici di polizia interessati dalle operazioni di trattamento oggetto del divieto, anche con riferimento alla diffusione di altri dati (dettagli relativi al contenuto di conversazioni telefoniche, estremi identificativi di utenze telefoniche) inerenti all'indagine in corso.

In relazione alle problematiche generali riguardanti le cronache giudiziarie, l'Autorità ha più volte ricordato agli organi di informazione che l'esigenza di informare l'opinione pubblica su vicende giudiziarie non deve recare pregiudizio alla vita privata delle persone. Ha quindi ribadito che la diffusione di tale tipo di informazioni, anche in mancanza del consenso dell'interessato, non è preclusa; deve tuttavia essere assicurato il rispetto dei limiti previsti per l'esercizio del diritto di cronaca, in particolare quello dell'essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse

**Il provvedimento del
Garante del 19 marzo
2003**

pubblico, oltre che l'osservanza degli specifici divieti posti dagli ordinamenti penale e processualpenale.

15.3. Privacy dei personaggi pubblici

Il Garante, con una decisione adottata su ricorso, ha rilevato i limiti entro cui può considerarsi legittima l'informazione su fatti di cronaca coinvolgenti persone che godono di una certa notorietà in ragione del ruolo o della funzione ricoperti. Un caso ha riguardato, ad esempio, il trattamento di dati relativi ad un ingegnere, noto in ambito locale per la sua attività di progettista e direttore dei lavori di un piano di riassetto territoriale. L'Autorità ha ritenuto lecita la pubblicazione dei dati relativi alla posizione del professionista, ai suoi impegni e agli onorari percepiti, in ragione della rilevanza pubblica della notizia (giustificata anche da esigenze di trasparenza sull'utilizzo del denaro pubblico), nonché della notorietà del ricorrente, impegnato a vario titolo e con ruoli di responsabilità in un'operazione urbanistica ed economica di primario rilievo locale. Si è ritenuto invece che fosse fonte di illiceità sia la diffusione, nell'ambito dello stesso servizio giornalistico, di dati attinenti alla sfera privata ed allo stato salute del ricorrente (disagi psicologici per i quali era ricorso ad una specifica terapia psicoanalitica), sia il collegamento effettuato con le vicende personali del fratello, in gravi condizioni di salute psicofisica. In tale caso il Garante ha pure prescritto all'editore di unire copia della propria decisione inibitoria agli esemplari del servizio giornalistico oggetto della decisione, conservati presso lo stesso editore, e di dare conferma all'Autorità dell'avvenuto adempimento (*Prov. 29 dicembre 2003*).

I principi richiamati dal Garante trovano conferma nella Dichiarazione del Consiglio d'Europa del 12 febbraio 2004, nella quale viene precisato, fra l'altro, come l'esigenza di bilanciare libertà di espressione e diritto al rispetto per la vita privata imponga di non rivelare particolari della vita privata delle figure pubbliche, a meno che tali informazioni non siano di diretto interesse pubblico per le modalità con cui tali soggetti svolgono o hanno svolto le funzioni alle quali sono state chiamati, e venga tenuta in debita considerazione la necessità di non danneggiare terze persone.

Da ultimo merita di essere ricordato che, nella nota vicenda relativa all'On. Bettino Craxi, l'Italia è stata condannata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo per violazione del diritto al rispetto della vita privata sancita dall'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (Decisione 17 luglio 2003). La vicenda concerneva la diffusione di contenuti di intercettazioni telefoniche a carattere personale relative a conversazioni intrattenute dal *leader* del Partito socialista italiano nell'ambito di un procedimento penale a suo carico presso il Tribunale di Milano. I contenuti delle intercettazioni e i nomi degli interlocutori, infatti, erano stati letti in udienza dal pubblico ministero e successivamente diffusi dai giornali.

La Corte europea ha osservato che, nel caso in esame, le autorità italiane non hanno tutelato la riservatezza delle intercettazioni, né hanno svolto indagini efficaci sulle modalità con cui le conversazioni telefoniche private sono divenute di pubblico dominio. Secondo la Corte, inoltre, nell'ambito del processo, si sarebbe dovuto provvedere, in sede di udienza preliminare, ad escludere i passaggi delle conversazioni non necessari ai fini del procedimento. La pubblicazione degli stralci di inter-

La Dichiarazione del Consiglio d'Europa del 12 febbraio 2004

La Decisione della Corte europea dei diritti dell'uomo sul "caso Craxi"

cettazioni a contenuto strettamente personale, infine, è apparsa non necessaria rispetto alla legittima finalità di informare il pubblico.

15.4. Essenzialità dell'informazione

Anche nel periodo considerato, il Garante ha riscontrato violazioni delle norme deontologiche in relazione alla diffusione, nel contesto di una notizia di possibile rilevanza generale, di dati personali non essenziali, eccedenti e non pertinenti rispetto alla finalità del trattamento. In particolare, nel caso di un giornale che, riferendo di un delitto commesso in un appartamento, aveva pubblicato le generalità di colui che risultava essere proprietario dell'immobile, il Garante ha ritenuto insussistenti i presupposti –originalità del fatto, descrizione dei modi particolari in cui è avvenuto e qualificazione dei protagonisti (art. 6, comma 1, codice deontologico)– che consentono la divulgazione di informazioni anche dettagliate (*Prov. 23 gennaio 2003*).

Pure nella vicenda di un'emittente radiofonica che, commentando l'operato di un'agente della polizia municipale, ha diffuso, oltre alle generalità dell'agente, altri dettagli (e cioè l'età, il comune di residenza, l'indirizzo, nonché i nomi dei suoi genitori) si è constatata l'inosservanza del principio di non eccedenza rispetto al legittimo esercizio del diritto di critica e di cronaca sulla vicenda (*Nota 23 febbraio 2004*).

15.5. Dati idonei a rivelare lo stato di salute ovvero le opinioni politiche o filosofiche

Ripetuti sono stati i richiami del Garante al rispetto delle specifiche garanzie a tutela della riservatezza e della dignità delle persone malate, dettate dal codice deontologico per l'attività giornalistica (artt. 5 e 10). Ne è esempio emblematico la vicenda, di ampio clamore nei *media*, che ha avuto come protagonista una donna rifiutatasi di sottoporsi ad un intervento chirurgico ad una gamba ritenuto dai medici necessario per salvarle la vita. In tale occasione il Garante ha richiamato gli organi di informazione alla salvaguardia della dignità della persona malata, nonché al rispetto delle esigenze di riservatezza espresse dalla sua famiglia. L'Autorità ha inoltre evidenziato come la diffusione di indirizzi e dati personali dell'interessata, e l'insistenza nella ricerca di particolari sulla vicenda, finisse per lederne non solo la riservatezza, ma la stessa libertà di autodeterminazione nel maturare in silenzio e tranquillità una difficile scelta personale (cfr. *Comunicato stampa 3 febbraio 2004*).

Il Garante è stato chiamato ad occuparsi anche della pubblicazione –su taluni quotidiani e riviste– di elenchi di iscritti ad associazioni massoniche, nonché di altre informazioni ad essi relative (luogo di residenza e professione). Al riguardo, sono state chieste informazioni ai responsabili dei giornali, al fine di valutare la liceità e correttezza del trattamento, in special maniera sotto il profilo dell'essenzialità dei dati personali diffusi rispetto alla finalità di informare su fatti di interesse pubblico (*Note 13 agosto 2003*).

15.6. Esercizio dei diritti e giornalismo on line

Come già accennato più sopra (cfr. parag. 7.11.), il Garante ha chiarito che i diritti spettanti agli interessati in base all'art. 13 della legge n. 675/1996 (ora, art. 7 del Codice) possono essere esercitati anche laddove il trattamento consista nella diffusione di fotografie e di altri dati personali attraverso pubblicazioni consultabili tramite Internet.

In particolare, nell'esaminare due ricorsi concernenti la stessa pubblicazione disponibile anche via *web*, nei quali le ricorrenti contestavano l'autenticità delle dichiarazioni di consenso acquisite dalla società che aveva originariamente raccolto i dati, il Garante ha posto l'accento sulla necessità che l'editore si accerti della genuina identità degli inserzionisti e dell'affidabilità del materiale informativo che intende utilizzare. L'Autorità ha ritenuto pertanto necessario approfondire in altra sede i presupposti di liceità del trattamento effettuato dall'editore e dalle altre società coinvolte nella vicenda.

La diffusione di dati personali tramite siti Internet può essere effettuata anche nell'ambito di attività di manifestazione del pensiero diverse dal giornalismo, compiute da soggetti che non esercitano professionalmente l'attività giornalistica, ma finalizzate anch'esse alla pubblicazione o diffusione occasionale di articoli, saggi ed altre manifestazioni del pensiero. Ai trattamenti di dati svolti nell'ambito di queste attività, secondo la disciplina della legge n. 675/1996 confermata dal Codice, si applicano le disposizioni previste per l'attività giornalistica. Si tratta di regole semplificate in materia di informativa e consenso, nonché di altre prescrizioni, contenute anche nel codice deontologico, volte a contemperare i diritti della persona con il diritto all'informazione ed alla libertà di espressione. Il principio è stato ribadito dall'Autorità nell'esaminare un ricorso relativo ad una vicenda in cui la pubblicazione di dati personali via *web* era stata effettuata tramite la riproduzione di una pagina originariamente creata dal ricorrente (*Provv.* 16 gennaio 2004). Il Garante ha inoltre precisato che la medesima disciplina è applicabile anche alla diffusione di dati derivanti da attività che si caratterizzano come modalità di esercizio del diritto di critica, con riferimento a personaggi conosciuti nell'ambito della "rete" (*Provv.* 10 dicembre 2003).